



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA COMUNALE DELLA CITTA' DI CODOGNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30 settembre 2019

In vigore dal 27 ottobre 2019

INDICE

Titolo I

Il Servizio di Guardia Ecologica Volontaria Comunale Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Servizio di Guardia Ecologica Volontaria Comunale (G.E.V.C.)

Art. 3 - Attribuzioni del Servizio G.E.V.C.

Titolo II

La figura della Guardia Ecologica Volontaria Comunale

Art. 4 - Requisiti per la nomina a Guardia Ecologica Volontaria Comunale

Art. 5 - Corso di formazione ed esami per Guardia Ecologica Volontaria Comunale

Art. 6 - Nomina a Guardia Ecologica Volontaria Comunale

Art. 7 - Qualifica di pubblico ufficiale della Guardia Ecologica Volontaria Comunale

**Art. 8 - Sospensione e revoca della nomina e dell'incarico di Guardia Ecologica
Volontaria Comunale.**

Art. 9 – Obblighi di servizio

Titolo III

Organizzazione del Servizio di Guardia Ecologica Volontaria Comunale

Art. 10 – Sede e dotazioni del Servizio

**Art. 11 - Figura e funzioni del Coordinatore delle Guardie Ecologiche Volontarie
Comunali**

**Art. 12 – Referenti del Servizio – Gruppo di Coordinamento e Assemblea Generale –
Figure specialistiche**

Art. 13 - Modalità di esercizio del Servizio ed effettuazione delle attività

Titolo IV

Attività sanzionatoria

Art. 14 - Modalità di verbalizzazione

Art. 15 - Procedura amministrativa e contenzioso

Titolo V

Tessera di riconoscimento e dotazioni personali dei Volontari

Art. 16 - Tessera di riconoscimento

Art. 17 – Pettorina di riconoscimento

Art. 18 – Corredo vestiario

Titolo VI

Norme finali

Art. 19 – Attività di aggiornamento e di coordinamento

Art. 20 – Rimborso spese

Art. 21 - Copertura assicurativa

Art. 22 - Entrata in vigore

Titolo I

Il Servizio Di Guardia Ecologica Volontaria Comunale

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività e l'organizzazione del Servizio di Guardia Ecologica Volontaria Comunale della Città di Codogno.

Art. 2 - Servizio di Guardia Ecologica Volontaria Comunale (G.E.V.C.)

Il Servizio è formato da Guardie Ecologiche Volontarie Comunali, incaricate dal Sindaco con le modalità di cui al presente Regolamento, che svolgono esclusivamente le funzioni previste nel presente articolato, in ausilio e di supporto agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza ecologica non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

Il Servizio di Guardia Ecologica Volontaria Comunale è posto alle dipendenze del Comando di Polizia Locale e opera sotto la supervisione del personale della Polizia Locale.

Art. 3 - Attribuzioni del Servizio G.E.V.C

Le Guardie Ecologiche Volontarie Comunali, al fine di coadiuvare il Comando di Polizia Locale nell'espletamento delle funzioni di tutela del verde pubblico, svolgono i seguenti compiti:

- a) promuovono l'informazione sulla normativa comunale in materia di verde pubblico e svolgono altresì attività di sensibilizzazione ed educativa in materia;
- b) concorrono all'attività di vigilanza a tutela del verde pubblico con particolare riferimento ai parchi pubblici, al controllo e all'attività di prevenzione delle discariche abusive e gestione rifiuti; tutto ciò in collaborazione e sotto la supervisione del Comando di Polizia Locale.
- c) effettuano l'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nei seguenti regolamenti comunali, per quanto di competenza:
 - Regolamento d'uso del verde;
 - Regolamento per il servizio di nettezza urbana e raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
 - Regolamento di Polizia Urbana;
 - Ordinanze sindacali attinenti gli ambiti di cui ai suddetti Regolamenti.

Nell'esercizio delle funzioni di Guardia Ecologica Comunale, i volontari rivestono la qualità di pubblici ufficiali.

Titolo II

La figura della Guardia Ecologica Volontaria Comunale

Art. 4 - Requisiti per la nomina a Guardia Ecologica Volontaria Comunale.

Per la nomina a Guardia Ecologica Volontaria Comunale, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano;
- avere un'età compresa fra i 18 e i 70 anni;
- avere il godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne per reati che siano pregiudizievoli per il servizio (si considerano incompatibili con l'assunzione della qualità di Volontario le condanne per tutti i reati non colposi);
- non aver procedimenti penali in corso per alcuno dei reati di cui al punto precedente;
- non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, da organizzazioni di volontariato e non essere stato destituito da pubblici impieghi/uffici
- possedere l'idoneità fisica all'esercizio dell'attività, comprovata da certificazione medica.

Art. 5 - Corso di formazione ed esami per Guardia Ecologica Volontaria Comunale.

L'Amministrazione Comunale, ai fini dell'immissione in servizio, pubblica apposito avviso con il quale invita gli aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie Comunali, aventi i requisiti di cui all'art. 4, a produrre domanda di partecipazione alla prova attitudinale consistente in un colloquio. Dopo il superamento del colloquio, di carattere motivazionale, l'interessato viene ammesso a frequentare il corso di formazione per guardie ecologiche volontarie comunali da destinarsi al servizio volontario di vigilanza ecologica promosso dall'Amministrazione Comunale, secondo le modalità e i contenuti stabiliti con determinazione del Comandante della Polizia Locale. Al termine del corso le aspiranti guardie sostengono un esame teorico-pratico innanzi ad una Commissione Comunale, nominata con determinazione del Comandante della Polizia Locale, composta dal:

- Comandante della Polizia Locale (presidente);
- Vicecomandante della Polizia Locale (componente esperto);
- un operatore di Polizia Locale assegnato alle funzioni di tutela ambientale (componente esperto).

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un dipendente comunale.

Art. 6 - Nomina a Guardia Ecologica Volontaria Comunale.

Il Sindaco a seguito di istanza nominativa da parte del Comando di Polizia Locale, adotta il decreto di nomina a Guardia Ecologica Volontaria Comunale. Il provvedimento può essere perfezionato solo a seguito del positivo superamento dell'esame finale del corso di formazione di cui al precedente art. 5.

La nomina a Guardia Ecologica Volontaria Comunale da parte del Sindaco ha durata quinquennale ed è soggetta a rinnovo, una volta verificata la permanenza dei requisiti di cui all'art. 4.

Art. 7 - Qualifica di pubblico ufficiale della Guardia Ecologica Volontaria Comunale

Solo ed esclusivamente a seguito dell'emanazione del provvedimento sindacale di cui all'articolo precedente, la Guardia Ecologica Volontaria riveste, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 357 e ss. del Codice Penale, in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata.

Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui la Guardia Ecologica Volontaria eserciti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.

Dal possesso della qualifica di pubblico ufficiale consegue:

- a) l'applicabilità delle norme del Codice Penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;
- b) la qualificazione di atto pubblico del verbale di constatazione con riferimento alle violazioni accertate, redatto ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;
- c) l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato dei quali si è avuto notizia o contezza nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d) la possibilità di individuare il trasgressore e obbligato in solido ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui al precedente art. 3 lett. c);
- e) la possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Art. 8 - Sospensione e revoca della nomina e dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria Comunale.

A seguito dell'accertamento giudiziale di una violazione della legge penale per delitto non colposo a carico di una Guardia Ecologica Volontaria Comunale, il Sindaco provvede alla revoca della nomina e conseguentemente dell'incarico. Nel caso di procedimento penale per delitto non colposo a carico di una Guardia Ecologica Volontaria costui viene sospeso in via cautelativa con provvedimento del Sindaco. In caso di documentati e gravi motivi che rendano non più proficua la permanenza della Guardia Ecologica Volontaria Comunale nel servizio, il Sindaco, su indicazione del Comandante della Polizia Locale, può adottare nei suoi confronti il provvedimento di revoca della nomina e dell'incarico. In qualunque momento, ogni Guardia Ecologica Volontaria può rassegnare le dimissioni dal servizio, a condizione che ne dia preavviso al Coordinatore del Servizio, al Comandante della Polizia Locale ed al Sindaco. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento. In caso di dimissioni, sospensione o revoca, la Guardia Ecologica Volontaria Comunale dovrà consegnare, senza ritardo, al Coordinatore del Servizio la tessera di riconoscimento nonché le dotazioni di corredo individuale e ogni altro materiale o dotazione assegnata personalmente.

Art. 9 – Obblighi di servizio

Ciascun volontario interessato dal provvedimento sindacale di nomina a G.E.V.C. è tenuto a garantire un'attività di servizio minima fissata in ore 10 mensili. Entro detta quantificazione minima di attività non possono essere computati i periodi relativi a riunioni, formazione o aggiornamento.

Il mancato raggiungimento del livello minimo di impegno in attività richiesto, senza comprovate e giustificanti motivazioni, rientra nei gravi motivi per i quali può essere disposto il provvedimento di revoca dalla nomina e dall'incarico ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento. L'attivazione della procedura di revoca comporta la sospensione d'ufficio dall'attività di GEVC per tutto il periodo occorrente all'adozione del provvedimento definitivo.

La mancata effettuazione dei servizi calendarizzati senza giustificato motivo e senza preavviso dà luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- richiamo in caso di mancata effettuazione di un'attività di servizio
- sospensione cautelativa non superiore a 1 settimana in caso di mancata effettuazione di due (2) attività di servizio consecutive
- sospensione cautelativa non superiore a mesi 1 in caso di mancata effettuazione di tre (3) attività di servizio consecutive
- decadenza dall'incarico e revoca dalla nomina in caso di mancata effettuazione di cinque (5) attività di servizio consecutive

L'applicazione dei suddetti provvedimenti deve avvenire, al di fuori del richiamo, solo previa contestazione dell'addebito al volontario interessato da parte del Coordinatore. L'adozione del richiamo è di competenza del Coordinatore del Servizio, mentre gli ulteriori provvedimenti sono di competenza del Comandante della Polizia Locale, che li dispone nel caso in cui non vengano accolte le giustificazioni del volontario interessato.

Titolo III

Organizzazione del Servizio di Guardia Ecologica Volontaria Comunale

Art. 10 – Sede e dotazioni del servizio

Il servizio di vigilanza ambientale espletato dalle Guardie Ecologiche Volontarie Comunali ha la propria sede operativa presso il Comando della Polizia Locale. Le sue dotazioni, oltre a quelle dell'ufficio che ne ospita la sede, sono costituite da biciclette, oltre al corredo vestiario e accessorio in dotazione personale a ciascuna G.E.V.C. .

Art. 11 - Figura e funzioni del Coordinatore delle Guardie Ecologiche Volontarie Comunali

Il Servizio è coordinato da un volontario avente qualifica di G.E.V.C., nominato dal Sindaco su indicazione del Comandante.

Il Coordinatore del Servizio coordina le attività dei collaboratori sotto la direzione del personale di Polizia Locale assegnato alle funzioni di tutela ambientale e informa il Comandante della Polizia Locale circa l'impiego operativo degli appartenenti al Servizio.

Il Coordinatore svolge la propria funzione per un periodo di anni due, rinnovabili.

Il Coordinatore si avvale dell'ausilio di un Vicecoordinatore, con funzioni vicarie in assenza del Coordinatore, che è nominato dal Sindaco su indicazione del Coordinatore, su parere del Comandante della Polizia Locale. La durata nella funzione è pari a quella prevista per il Coordinatore.

Il Coordinatore del Servizio aggiorna periodicamente (almeno due volte all'anno) il Sindaco ed il Comandante della Polizia Locale dell'andamento generale dei servizi effettuati.

Art. 12 – Referenti del Servizio – Gruppo di Coordinamento e Assemblea Generale – Figure specialistiche

Tra i volontari del servizio G.E.V.C., ove gli stessi siano pari o superiori al numero di dieci, possono essere individuate delle figure di Referenti di servizio e rispettivi sostituti in numero massimo di due.

Gli stessi vengono nominati con provvedimento del Comandante della Polizia Locale su indicazione del Coordinatore.

I Referenti di servizio collaborano con il Coordinatore e il Vicecoordinatore nella pianificazione e gestione generale delle attività e hanno la responsabilità operativa degli specifici servizi cui sono preposti.

Il servizio prevede altresì, a livello strutturale, un Gruppo di coordinamento costituito dal Coordinatore, Vice Coordinatore, Referenti di servizio e rispettivi sostituti e l'Assemblea Generale, cui partecipano tutte le Guardie Ecologiche Volontarie Comunali unitamente al Responsabile del Servizio (Comandante di Polizia locale o suo delegato) e agli operatori di Polizia Locale incaricati di attività di tutela ambientale.

Nel novero dei volontari G.E.V.C. possono essere formalmente individuate, su indicazione del Coordinatore, delle figure specialistiche, in ragione di particolari competenze acquisite a seguito di specifici studi o di svolgimento di attività professionali. Detti volontari, le cui conoscenze o professionalità saranno impiegate nelle modalità maggiormente opportune nella pianificazione delle attività e nello svolgimento dei servizi, saranno inseriti nei seguenti ambiti:

- *gestione logistica*
- *gestione tecnica*

Art. 13 - Modalità di esercizio del Servizio ed effettuazione delle attività

Il Comandante della Polizia Locale provvede, unitamente al personale di Polizia Locale assegnato alle funzioni di tutela ambientale, a coordinare l'attività delle Guardie Ecologiche Volontarie Comunali.

L'attività di servizio deve essere effettuata indossando la prevista divisa operativa di cui a seguire nel presente Regolamento Organizzativo.

Durante l'espletamento del tirocinio orientativo e comunque prima dell'adozione del decreto sindacale di nomina possono essere espletate dalle aspiranti G.E.V.C. attività di supporto indossando la sola pettorina di riconoscimento. La stessa può essere validamente impiegata anche da volontari G.E.V.C. in situazioni di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Coordinatore.

Al termine dell'effettuazione di ciascun servizio deve essere redatto dagli interessati l'apposito modulo (di cui all'ultimo capoverso del presente articolo) denominato "Foglio di servizio". In relazione all'accadimento di circostanze particolari andrà altresì redatta ulteriore e specifica relazione di servizio.

E' fatto assoluto divieto a tutti i volontari G.E.V.C. di assumere atteggiamenti autonomi, prendendo iniziative che contrastino con le disposizioni date dal Coordinatore, dal Vicecoordinatore e dai Referenti di servizio (ove presenti), oltre che dal Comando di Polizia Locale. Per ogni specifica necessità dovrà essere interpellato il Coordinatore, il Vicecoordinatore, o uno tra i Referenti di servizio (ove presenti).

L'attività di servizio diurna deve essere di norma effettuata da due volontari. In specifiche ipotesi legate a carenza di personale impiegabile, è possibile svolgere il servizio anche in forma isolata, ma in stretto contatto con il personale di Polizia Locale. Eventuali servizi serali (per essi intendendosi servizi svolti in una fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 22.00) devono obbligatoriamente essere espletati da almeno due volontari.

Per ciascun servizio specifico deve essere redatto un "Foglio di servizio" secondo un format predeterminato, nel quale devono essere indicati luogo, ore e personale impiegato, predisposto dal Coordinatore, Vicecoordinatore o Referente di servizio e firmato, a fine servizio, dal personale volontario impiegato.

L'organizzazione dell'attività operativa viene gestita mediante una pianificazione settimanale dei servizi, sentita preventivamente la disponibilità dei singoli volontari interessati. L'avvenuta adozione del servizio settimanale comporta l'obbligatorietà dello svolgimento dell'attività calendarizzata, con possibilità di sostituzione mediante impiego di altro volontario indicato dall'interessato.

I volontari del servizio G.E.V.C. possono prestare assistenza, ove richiesti, in ausilio al personale del Comando di Polizia Locale in occasione di fiere, manifestazioni di vario genere ed eventi regolarmente autorizzati. Tale attività, espletata su richiesta del Comando o di altri uffici comunali, deve essere svolta alla presenza del personale di Polizia Locale incaricato del servizio. Nell'espletamento dei suddetti compiti ausiliari, ove gli stessi riguardino ambiti viabilistici, i volontari effettuano solo attività di supporto in presenza di personale di Polizia Locale e sono autorizzati all'uso del palettone da muovere così come prescritto dal C.d.S. e dal relativo Regolamento d'Esecuzione.

Titolo IV

Attività sanzionatoria

Art. 14 - Modalità di verbalizzazione

Le Guardie Ecologiche Volontarie Comunali, in caso di accertamento di violazioni alle norme dei provvedimenti normativi di cui all'art. 4 lett. c) o delle Ordinanze sindacali attinenti, redigono, in conformità all'art. 28 della L.R. 1/2012, sommari processi verbali nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e li trasmettono al Comando di Polizia Locale. Il personale deve obbligatoriamente qualificarsi mediante l'esibizione della tessera di riconoscimento. Il comportamento delle Guardie Ecologiche Volontarie Comunali deve essere improntato alla massima correttezza, lealtà e cortesia, sia reciprocamente che nei rapporti con i cittadini e le Autorità. I verbali di accertamento di violazione e/o le segnalazioni, redatti dal suddetto personale volontario devono essere tempestivamente inoltrati al Comando di Polizia Locale per il prosieguo del procedimento.

Art. 15 - Procedura amministrativa e contenzioso

Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività delle Guardie Ecologiche Volontarie e che verrà perfezionato dagli organi competenti, è regolato dalla l. 689/1981.

La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione e di riferimento delle violazioni accertate dai soggetti di cui sopra, sono di competenza del Comune e sono attribuite al Comando di Polizia Locale.

Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento comunale vigente per la disciplina dei R.S.U., di cui all'art. 198, comma 2 del D. L.vo 152/2006 e dalle Ordinanze comunali in materia sono di competenza del Comune.

Titolo V

Tessera di riconoscimento e dotazioni personali dei Volontari

Art. 16 - Tessera di riconoscimento.

Ciascuna Guardia Ecologica Volontaria dovrà sempre recare con sé, durante lo svolgimento del servizio, la tessera di riconoscimento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica rivestita, che attesta l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.


La tessera di riconoscimento risulta nella seguente componente grafica:

	COGNOME E NOME
	NATO A _____ IL _____
	GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA COMUNALE CON DECRETO SINDACALE N°. _____ DEL _____
<i>IL TITOLARE RIVESTE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, LA QUALITA' DI PUBBLICO UFFICIALE AI SENSI DELL'ART. 347 C.P.</i>	
DATA DELLA NOMINA VALIDA SINO AL	
IL TITOLARE	IL SINDACO
.....	



Art. 17 – Pettorina di riconoscimento

La pettorina di riconoscimento è di seguito graficamente descritta:



Banda rifrangente bianca

Art. 18 – Corredo vestiario

I volontari G.E.V.C. svolgono, la propria attività in uniforme, utilizzando le seguenti dotazioni di corredo individuale in relazione alle contingenze atmosferiche ed ai periodi stagionali. Le dotazioni di corredo individuale sono le seguenti, con a fianco evidenziato lo scadenziario e la quantità in prima fornitura per ciascuna di esse:

- Cintura in canapa verde con fibbia metallo	a consumo	1
- Berretto verde invernale tipo semi norvegese (con stemma in metallo)	a consumo	1
- Berretto verde tipo baseball con scritta	2 anni	1
- Giacca a vento in cordura con interno staccabile con scritte	a consumo	1
- Guanti in pelle nera foderati	2 anni	1 paio
- Polo cotone colore verde con scritte e riporti in velcro per stemmi e scritte	1 anno	2
- Calze cotone colore verde	1 anno	2 paia
- Calze lana colore verde	1 anno	2 paia
- Cinturone colore verde in nylon con fibbie in plastica	a consumo	1
- Tuta operativa casacca e pantaloni con scritte e riporti in velcro per stemmi e scritte	a consumo	1
- Calzature tipo trekking	a consumo	1 paio
- Borsello nero con tracolla	a consumo	1

All'infuori di quanto specificato nel presente articolo, le dotazioni personali dovranno essere integrate da specifici D.P.I. ove necessari. All'unisono verranno adottati D.P.I. di squadra.

Titolo VI

Norme finali

Art. 19 – Attività di aggiornamento e coordinamento

Il referente della Polizia Locale adibito all'attività di tutela ambientale (o in sua assenza il Comandante o altro operatore del Corpo addetto al Coordinamento e controllo) pianifica riunioni di aggiornamento e di coordinamento con l'attività del Comando di Polizia Locale. Le suddette riunioni hanno di norma cadenza trimestrale (ogni 3 mesi) o essere convocate all'occorrenza.

Art. 20 – Rimborso spese

I rimborsi delle spese eventualmente sostenute dalle G.E.V.C. vengono effettuati solo previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate. Detto rimborso deve essere richiesto dai singoli interessati.

Art. 21 - Copertura assicurativa.

E' a carico dell'Amministrazione la copertura assicurativa per garantire le Guardie Ecologiche Volontarie Comunali dai rischi derivanti dal servizio.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione dalla pubblicazione, come previsto dall'art. 2.1.5 c. 3 dello Statuto Comunale.